

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

77° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4859) *Deputati CARLI ed altri: Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca)*, approvato dalla Camera dei deputati

(174) *MARCHETTI e PETRUCCI: Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

* MARCHETTI (*Misto*), relatore alla Commissione 2

(4863) *Deputato SCHMID: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana*

alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5, 6

ANDREOLLI (*PPI*), relatore alla Commissione 3

* GUBERT (*Misto*) 5

PASQUALI (*AN*) 6

PINGGERA (*Misto*) 6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4859) Deputati CARLI ed altri: Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca), approvato dalla Camera dei deputati

(174) MARCHETTI e PETRUCCI: Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema (Lucca)», d'iniziativa dei deputati Carli, Evangelisti, Caccavari, Cordoni, Lumia, Malentacchi, Moroni, Nardini e Pistelli, già approvato dalla Camera dei deputati, e «Istituzione di un parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema», d'iniziativa dei senatori Marchetti e Petrucci.

Prego il senatore Marchetti di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MARCHETTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Camera dei deputati ci ha trasmesso il testo del disegno di legge n. 4859, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della pace a S. Anna di Stazzema, sulla base di un'iniziativa di alcuni parlamentari, iniziativa intrapresa anche qui al Senato da me e dal collega Petrucci con il disegno di legge n. 174. I due testi sono praticamente equivalenti. Comunque, propongo di assumere il disegno di legge n. 4859 come testo base.

A S. Anna di Stazzema il 12 agosto 1944 si è consumata una delle stragi più tremende ad opera dei reparti nazisti. Da tempo la regione Toscana ha istituito con legge regionale un comitato per le onoranze ai martiri di S. Anna di Stazzema e contribuisce con stanziamenti annuali alle iniziative che vengono portate avanti.

Lo stesso Presidente della Repubblica, subito dopo la sua elezione, si è recato a S. Anna di Stazzema ed ha affermato la necessità e l'esigenza che questa iniziativa potesse ottenere un'approvazione rapida da parte del Parlamento. La Camera dei deputati ha, quindi, accolto anche l'invito del Presidente ed ha approvato il testo ora al nostro esame.

Si tratta di istituire il Parco nazionale della pace, che verrebbe gestito dal comitato per le onoranze già esistente e che porterebbe avanti le sue iniziative a favore della pace, dei suoi temi e dell'esigenza di cooperazione tra i popoli in collaborazione con il Ministero della difesa.

Sono previste spese di primo impianto per 500 milioni l'anno, dal 2000 al 2004, e spese di funzionamento per il Parco della pace, corrispon-

denti ad un contributo a favore del comune di Stazzema nel limite massimo di 100 milioni all'anno a decorrere appunto dal 2000 e per gli anni seguenti.

Questo è il senso dell'iniziativa, molto attesa nella zona. Ripeto che, da un lato, si tratta di ricordare questi tragici avvenimenti e, dall'altro, di dare ulteriore sviluppo ad un centro che in forma regionale già esiste per portare avanti iniziative a favore della pace.

PRESIDENTE. Propongo di fissare per domani alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 4859, da assumere come testo base. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

(4863) Deputato SCHMID: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti», d'iniziativa del deputato Schmid, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Andreolli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un disegno di legge che la Camera dei deputati ha approvato in Commissione in sede legislativa all'unanimità. La proposta non è nuova al Parlamento, perchè noi abbiamo approvato in Aula il 31 luglio 1997 questo provvedimento, che era inserito in un disegno di legge di differimento di termini. Poi la Camera ha stralciato l'articolo 5, che riguardava questo argomento, e il disegno di legge sul differimento di termini è andato avanti per la sua strada.

Il tema è stato ripresentato alla Camera, in termini allargati, ed è stato risolto.

Il problema potrebbe sembrare stravagante, ma non lo è. Formalmente la proposta non è altro che una modifica della legge sulla cittadinanza italiana n. 91 del 1992 che, all'articolo 9, prevede sei fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno. Il punto *a*), del comma 1 dell'articolo 9 recita: «allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno

tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c)».

L'articolo 18 della stessa legge n. 91 del 1992 recita: «Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» – data del Trattato di Saint Germain – «ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica». A quella data tutti i cittadini ex austro-ungarici che risiedevano nella provincia di Bolzano, di Trento e di Trieste diventavano *ope legis* cittadini italiani a meno che non decidessero, entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, di tornare nel loro ex impero, cioè in Austria.

Tuttavia, alcuni cittadini che, pur essendo nati sotto l'impero ex austro-ungarico, sono emigrati prima del 16 luglio 1920 in base al Trattato avevano anch'essi la possibilità di diventare cittadini italiani, ma avevano un anno di tempo per fare dichiarazione di opzione. Parliamo di cittadini che per la maggior parte nei primi anni del 1900 sono emigrati in Sudamerica, principalmente di lingua italiana. Personalmente sono andato in alcuni territori del Sudamerica e in Brasile, nello Stato di Santa Catarina, capitale Florianopolis, c'è la cittadina di Nuova Trento che ha 10 mila abitanti tutti oriundi. A dieci chilometri di distanza c'è la cittadina di Blumenau, con 20 mila abitanti tutti oriundi del Sudtirolo, che ancora oggi parlano tedesco.

Questi cittadini potevano optare per la cittadinanza italiana, ma non l'hanno fatto per il semplice fatto che non sapevano dell'esistenza della norma e poi erano emigrati con l'intendimento di rimanere in quei luoghi.

La legge n. 91 ha dato a questi soggetti ex austro-ungarici la possibilità di diventare cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23, ma aveva posto una condizione, cioè che avessero tre anni di residenza ininterrotta in Italia. Di fatto questa norma è stata resa inoperante perchè nessuno aveva la possibilità e la voglia di fare questo.

Con il disegno di legge in esame si chiede di modificare questa norma in modo che i possibili beneficiari ancora viventi, pochi, perchè dal 1920 ad oggi non so quanti possano essere sopravvissuti, o i loro discendenti in linea retta, come prevede la legge n. 91 del 1992, se vogliono possono presentare, entro cinque anni dall'entrata in vigore di questa legge, domanda per ottenere la cittadinanza italiana, quindi con l'esonero della residenza ininterrotta in Italia. Questa norma riguarderebbe sia i cittadini provenienti dai territori ex austro-ungarici che poi sono emigrati all'estero e per tale motivo hanno perso la cittadinanza, diventando cittadini di chissà quale altro Stato, sia quelli della ex Jugoslavia, quindi cittadini che hanno perso la cittadinanza italiana non solo dopo il 1920 ma dopo il Trattato di pace di Parigi con le potenze alleate del 1947 e il Trattato di Osimo del 1975, che ha aggiunto altri territori.

Questi tre blocchi di persone, i cui ascendenti erano cittadini italiani, ma che ora non lo sono più, possono presentare domanda entro cinque anni senza il limite di tre anni di residenza in Italia. È difficile dire quante

saranno queste persone, anche perchè non sappiamo quanti presenteranno domanda, però si stima che non saranno più di uno o due migliaia di persone. Si tratta di un ordine di grandezza molto lato perchè nessuno è in grado di fornire dati precisi.

Il disegno di legge è molto ateso da parte delle associazioni degli italiani di Trento, Trieste e Bolzano all'estero che chiedono che si provveda a questa sorta di sanatoria o alla riapertura dei termini, perchè la legge n. 91 del 1992 aveva posto le condizioni, ma solo in astratto perchè in realtà di fatto nessuno aveva esercitato quella facoltà.

L'urgenza del provvedimento è legata ad aspetti di equità e di giustizia sostanziale, ma soprattutto alla possibilità per gli italiani all'estero di votare l'anno prossimo. È vero che gli eventuali beneficiari hanno tempo 5 anni, però per poter votare l'anno prossimo devono presentare dubito domanda per esperire tutte le procedure relative.

Ho preso atto con favore che tutti i Gruppi politici hanno dichiarato il loro assenso alla Camera, dove il provvedimento è stato approvato in sede legislativa. In questa Commissione è stata accettata la sede deliberante: mi auguro che il provvedimento venga approvato al più presto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUBERT. Su questo tema mi ero già impegnato la scorsa legislatura alla Camera, presentando un disegno di legge in materia con riferimento ai cittadini ex austro-ungarici. All'inizio di questa legislatura, insieme al senatore Tarolli, ho presentato il disegno di legge n. 503, assegnato in sede referente alla Commissione, sullo stesso argomento. Chiedo al Presidente se sia possibile ottenere che abbia luogo una discussione congiunta con il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La Commissione si attiverà in questo senso.

GUBERT. Voglio solo ricordare, come ha già fatto molto bene il relatore, che il Senato si era già espresso sull'argomento nel 1997. Alla Camera è sorta qualche difficoltà, ma con questo provvedimento è stata risolta.

Voglio inoltre segnalare il senso dell'opportunità umana oltre che giuridica di questo disegno di legge. In passato ho avuto occasione di studiare il mondo dell'emigrazione italiana, soprattutto in Sudamerica. Contattando queste comunità ci si accorge che è fortissimo il disagio derivante dal fatto che i vicini di casa, di origine veneta, lombarda, emiliana, generalmente del nord Italia, sono in linea di massima riconosciuti cittadini italiani, mentre quelli provenienti dal Trentino e da Trieste sono considerati del Terzo mondo e sono discriminati.

Il tema aveva importanza molto rilevante, anche economica, quando alla cittadinanza era legato qualche diritto di natura previdenziale, che ora non c'è più.

Comunque auspico che in tempi rapidi il Senato approvi il sede deliberante questo disegno di legge nel quale mi riconosco, perchè riproduce parzialmente una norma che già avevo proposto.

PASQUALI. Cosa pensa il relatore e quale posizione ritiene debba essere assunta nei confronti della lettera dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che pone una problematica seria?

PINGGERA. Questo disegno di legge è un atto di giustizia sostanziale e, quindi, sotto questo profilo lo giudico di rilevanza positiva. Per questo otterrà il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione. Chiederemo alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge n. 503 in sede deliberante affinché possa essere valutato congiuntamente a quello in esame.

Se non si fanno osservazioni, fisso per le ore 12 di mercoledì 15 novembre il termine di presentazione degli emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

